

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 508

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VACCARO

Introduzione dell'articolo 48-*bis* e modifica all'articolo 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti la formazione degli amministratori locali in materia di protezione civile e l'assicurazione per la copertura dei rischi ad essi derivanti dall'esercizio delle relative funzioni

*Presentata il 25 marzo 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 2009 e l'inizio del 2010 hanno visto il nostro Paese e, nel suo complesso, il « sistema Italia », nei diversi apparati che lo formano, affrontare numerose calamità naturali ed emergenze civili.

Il quesito che si è posto è quindi se sia possibile prevenire tali eventi.

Secondo le stime della protezione civile, sono ancora 5.500 i comuni italiani a rischio di calamità naturali, un rischio che aumenta in modo vertiginoso al sud.

Le grandi catastrofi che negli ultimi anni hanno colpito il Paese ci hanno insegnato che, per proteggere con efficacia la vita dei cittadini e il patrimonio delle comunità locali, è non solo necessario

puntare su soccorsi tempestivi, ma occorre dedicare energie e ingenti risorse alla previsione e alla prevenzione delle calamità.

L'attività di previsione è attualmente assicurata da un sistema di reti che collega la protezione civile ai centri nazionali di ricerca scientifica. La stessa protezione civile è inoltre connessa a sistemi tecnologici di raccolta e di elaborazione di informazioni sui diversi tipi di rischio e sulle condizioni che possono aumentare le probabilità di pericolo per la collettività.

Questo insieme di attività tecnico-scientifiche, che vanno dalla raccolta di informazioni sul territorio alla loro elaborazione, fino all'interpretazione dei dati rac-

colti in base a modelli e a simulazioni di eventi, mette in condizione la protezione civile, ai vari livelli, di valutare le situazioni di possibile rischio e di allertare il sistema di intervento con il massimo anticipo possibile, ma le consente anche di fornire alle autorità preposte gli elementi necessari a prendere decisioni ragionate e tempestive.

Oltre al rischio sismico, il sistema della protezione civile tiene sotto controllo in modo sempre più accurato anche i vari tipi di rischi idrogeologici. Il dissesto idrogeologico, infatti, rappresenta per il nostro Paese un problema di notevole rilevanza vista la perdita di moltissime vite umane, oltre agli ingenti danni arrecati.

L'obiettivo deve essere rappresentato da una cultura di previsione e di prevenzione delle calamità naturali da declinare a vari livelli.

Considerata l'elevata delicatezza delle competenze che presuppone il conferimento di una delega in materia di protezione civile e la particolare responsabilità a cui sono chiamati a rispondere gli amministratori locali nell'esercizio di tali funzioni, in particolare proprio quelli che gestiscono le attività di protezione civile, appare opportuno prevedere che questi inizino un percorso formativo e conoscitivo sulle materie di propria competenza.

È qui che si colloca la presente proposta di legge: informare, educare e preparare gli assessori provinciali e comunali, con delega alla protezione civile, ad affrontare eventuali calamità naturali.

Essa si inquadra nel più ampio schema del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e prevede l'inserimento, dopo l'articolo 48, rubricato « Competenza delle giunte », dell'articolo 48-bis, composto da cinque commi.

Il comma 1, rispettando la cornice delle competenze regionali in ordine alla materia protezione civile, prevede l'istituzione di un seminario formativo destinato agli assessori comunali e provinciali con delega alla protezione civile, che abbia come obiettivo finale la preparazione di tali amministratori offrendo loro una cono-

scenza approfondita dei rischi del territorio ove si trovano ad operare, delle attività di prevenzione e di contenimento dei pericoli più opportune da adottare e degli interventi che eventualmente saranno chiamati a gestire di concerto con la protezione civile.

Il comma 2 prevede che gli assessori provinciali e comunali debbano iniziare il seminario formativo entro sessanta giorni dalla nomina o dalla consegna della delega. L'obbligatorietà è prevista affinché tale seminario incida concretamente sulla formazione dell'assessore e, di conseguenza, sia meglio garantita la predisposizione e l'attuazione di adeguati piani di emergenza. La delicatezza della materia deve essere accompagnata dalla giusta serietà nello sviluppo dei metodi applicativi.

Il comma 3 prevede che gli assessori svolgano il seminario presso il dipartimento provinciale e regionale della protezione civile più vicino alla propria sede lavorativa, in modo tale da garantire agli stessi l'effettiva « frequentabilità » di tale corso.

Considerata la delicatezza della materia, conseguente all'obbligo vi è la sanzione: così al comma 4 è previsto che il sindaco o il presidente della provincia provvedano alla revoca della delega per l'assessore che contravviene all'obbligo di cui al comma 2. La frequenza obbligatoria del seminario si pone come presupposto imprescindibile affinché il corso di formazione possa considerarsi validamente frequentato dall'assessore provinciale e comunale.

Infine, il comma 5 prevede che un decreto adottato annualmente dal Ministro dell'interno disciplini le modalità organizzative dei seminari formativi.

La conoscenza del territorio e delle soglie di pericolo, oltre che le attività di previsione necessarie a rendere efficiente la macchina dei soccorsi, devono costituire la base del lavoro di un amministratore locale con delega alla protezione civile.

Inoltre si prevede — mediante un'apposita integrazione all'articolo 86, comma 5, dello stesso testo unico — un impegno per le singole amministrazioni a stipulare, a ga-

ranzia degli amministratori locali, contratti assicurativi a copertura dei rischi derivanti dall'espletamento delle funzioni di protezione civile. Com'è noto, le funzioni che attengono ai compiti di protezione civile, soprattutto nei comuni più piccoli, sono poste in capo ai sindaci e, nei casi più urgenti, comportano la necessità di sopralluoghi in situazioni di rischio per l'incolumità fisica di colui che le svolge. Nelle pic-

cole comunità locali è sempre più frequente il verificarsi di calamità naturali che costringono i sindaci e gli amministratori locali ad operare in condizioni di estremo pericolo. In questo contesto si sono verificati drammatici episodi, che hanno messo a repentaglio l'incolumità fisica di tali soggetti, portando a menomazioni di tipo permanente e — nei casi più gravi — al decesso delle persone coinvolte.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Istituzione di un seminario formativo obbligatorio per gli assessori comunali e provinciali con delega alla protezione civile).*

1. Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

« ART. 48-bis. — *(Formazione degli amministratori locali in materia di protezione civile).* — 1. Nell'ambito dei principi di indirizzo dettati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e delle competenze regionali in materia di protezione civile, sono istituiti, presso i dipartimenti provinciali e regionali della protezione civile, seminari formativi destinati agli assessori comunali e provinciali con delega alla protezione civile.

2. Gli assessori comunali e provinciali con delega alla protezione civile hanno l'obbligo di iniziare a frequentare i seminari formativi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla nomina ovvero dalla attribuzione della delega.

3. Gli assessori di cui al comma 2 frequentano i seminari formativi presso il dipartimento provinciale e regionale della protezione civile più vicino alla sede lavorativa ove prestano il proprio incarico.

4. Il sindaco o il presidente della provincia revocano la delega all'assessore che, nel termine stabilito dal comma 2, non ha iniziato a frequentare i seminari formativi.

5. Ai fini della validità dei seminari formativi è prevista la frequenza obbligatoria.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità organizzative dei seminari formativi ».

## ART. 2.

*(Assicurazione per la copertura dei rischi degli amministratori con delega alla protezione e alla difesa civili).*

1. Al comma 5 articolo 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I comuni e le province assicurano, altresì, i propri amministratori con delega alla protezione e alla difesa civili per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio di tali funzioni ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0004370\*